

COMUNICAZIONI PER UTILIZZO CREDITI INVESTIMENTI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO

Il Decreto Legge 29.3.2024 n. 39 ha introdotto l'obbligo di comunicazioni per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

Le compensazioni sono state quindi sospese fino all'emanazione delle norme attuative per presentare tali comunicazioni.

Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione e le modalità invio.

Pertanto, procedendo all'invio delle comunicazioni, si "sbloccano" le compensazioni dei predetti crediti d'imposta.

Le comunicazioni devono essere inoltre presentate in via preventiva per gli investimenti futuri ed in via consuntiva al termine degli investimenti.

La presente informativa fornisce le istruzioni operative ai fini dell'invio di tali comunicazioni.

SOMMARIO

1. I crediti d'imposta interessati	2
2. Le nuove comunicazioni obbligatorie	2
3. Modelli di comunicazione	3
4. Modalità di compilazione ed invio	3
5. Sospensione temporanea dell'utilizzo in compensazione dei crediti	3
6. Conclusioni	5

1. I CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI

I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:

- i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0;
- i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale e di transizione ecologica.

Ricordiamo di seguito i termini di utilizzo dei predetti crediti:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione a partire dalla stessa;
- il credito d'imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

2. LE NUOVE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Per utilizzare i predetti crediti sono state introdotte le seguenti comunicazioni obbligatorie:

- Comunicazione preventiva per investimenti da effettuarsi dopo il 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- Comunicazione successiva, una volta completati gli investimenti.

È stato precisato che:

- la comunicazione successiva di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).
- con riferimento agli **investimenti in beni 4.0 effettuati nel 2023** (e non quindi al credito d'imposta ricerca e sviluppo) l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati, ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione di avvenuto completamento degli investimenti.

3. MODELLI DI COMUNICAZIONE

I modelli di comunicazione sono disponibili sul sito del GSE www.gse.it che, per vostra comodità operativa vi inviamo in allegato.

In particolare:

- Il modulo 1 è relativo agli investimenti in beni 4.0;
- Il modulo 2 è relativo alle spese di ricerca e sviluppo.

Tali moduli devono essere utilizzati sia per la comunicazione preventiva che per quella successiva.

L'unica differenza tra le due comunicazioni consiste nell'oggetto che deve essere indicato nella PEC di trasmissione e, precisamente devono essere tassativamente utilizzate le seguenti formule letterali:

- Nel caso di comunicazioni preventive deve essere utilizzato l'oggetto: "Comunicazione preventiva_codice fiscale dell'impresa"
- Nel caso di comunicazioni di completamento deve essere utilizzato l'oggetto: "Comunicazione di completamento_codice fiscale dell'impresa".

4. MODALITA' DI COMPILAZIONE ED INVIO

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica transizione4@pec.gse.it.

I modelli sono in formato PDF editabile.

Una volta compilati i modelli devono essere firmati esclusivamente con firma digitale.

Una volta compilati e sottoscritti digitalmente i modelli devono essere inviati come allegati tramite PEC all'indirizzo sopra indicato.

5. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI

In attesa del DM 24.4.2024, di approvazione dei modelli, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e per ricerca e sviluppo.

A tal riguardo si evidenzia quanto segue.

Crediti d'imposta investimenti in beni 4.0

Per i crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 era stato sospeso l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24 per i codici tributo "6936" (beni materiali 4.0) e "6937" (beni immateriali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi era indicato come "anno di riferimento" il 2023 o 2024.

In relazione ai crediti d'imposta riguardanti gli investimenti fino al 2022 **esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24 indicando il codice tributo "6936" indicando quale "anno di riferimento", l'anno in cui è iniziato l'investimento (a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale).

Ad esempio, per un credito maturato per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento 2022.

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

In merito ai crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, i codici tributo erano stati sospesi quando in corrispondenza degli stessi era indicato come "anno di riferimento" il 2024.

La sospensione riguardava, nello specifico, i seguenti codici tributo:

- "6938", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
- "6939", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
- "6940", riguardante il credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto:

- per sbloccare le compensazioni degli investimenti effettuati dal 1.1.2023 al 29.3.2024 occorre presentare la comunicazione di avvenuto completamento degli investimenti.
- per gli investimenti che si intendono realizzare a partire dal 30.3.2024 dovranno essere presentate sia le comunicazioni preventive che le comunicazioni successive.